

ADEMPIMENTI

Fattura elettronica: le conseguenze dello scarto

di Fabio Garrini

Con la [circolare 13/E/2018](#) l'Agenzia delle Entrate torna a commentare l'obbligo di **fatturazione elettronica**, ribadendo la necessità di emettere la fattura secondo le ordinarie regole previste dall'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#); in particolare si è affermato come tale fattura debba essere **contestualmente inviata al Sistema di interscambio**, consentendo un **modesto differimento** solo in fase di **prima applicazione**.

Nel citato documento vengono però esaminati altri aspetti: di particolare interesse risultano anche le indicazioni riguardanti il **reinvio di una fattura scartata dal sistema**.

Lo scarto della fattura

Nel paragrafo 1.6 della [circolare AdE 13/E/2018](#) viene esaminato il caso della fattura inviata superando la prima barriera di controlli formali che propone in sistema, ma che **successivamente viene scartata** a seguito degli ulteriori controlli proposti dallo Sdl, ovvero a causa del fatto che la fattura presentava un **errato codice destinatario**.

Al verificarsi di una di queste situazioni viene recapitata al soggetto che ha emesso il documento un **messaggio di scarto** entro i 5 giorni successivi l'invio della fattura.

Al riguardo, il paragrafo 2.4 del [Provvedimento n. 89757 del 30.04.2018](#) dispone infatti: “*Il Sdl, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sdl. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal Sdl si considerano non emesse.*”

Il successivo paragrafo 3.4 dispone inoltre che “*Qualora il valore riportato nel campo “CodiceDestinatario” sia inesistente, il Sdl invia al soggetto trasmittente la “ricevuta di scarto” di cui al punto 2.4*”

In altre parole, conseguenza dello **scarto** è che la fattura si considera **non emessa**.

La [circolare AdE 13/E/2018](#) individua anche il comportamento (par. 6.3 del provvedimento richiamato) che il contribuente deve tenere nel caso in cui **la fattura respinta fosse già stata registrata**: in tal caso occorrerebbe emettere una **nota di variazione “interna”** che ha il solo scopo di stornare la fattura registrata.

Tale nota di variazione **non** deve però essere inviata al **sistema di interscambio** in quanto la fattura da stornare per l'Amministrazione Finanziaria non esiste (appunto perché era stata respinta).

Il reinvio della fattura

A questo punto l'Agenzia offre le proprie indicazioni circa le modalità per provvedere **all'invio del documento corretto**:

- la prima soluzione (ritenuta **preferibile** dall'Agenzia stessa) è quella di procedere, entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, ad un **nuovo invio della fattura recante medesimo numero e data**. Si osserva come in questo caso non vi sarà un blocco legato alla duplicazione di una fattura già inviata, appunto perché la precedente fattura era stata scartata;
- la seconda soluzione riguarda invece i soggetti che non hanno possibilità di procedere all'invio di una fattura con medesimo numero e data; in questo caso il contribuente può emettere un **documento con nuovo numero e data** “*per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta*”. Tale fattura, afferma l'Agenzia, deve avere numero e data “*coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite Sdl*”, ossia **deve seguire la consequenzialità della numerazione e della data**;
- in alternativa, chi deve emettere un nuovo documento, può utilizzare un **apposito sezionale** che presenti una **specifica numerazione**. Ciò che appare singolare è che in tale sezionale non necessariamente deve esservi una consequenzialità di numerazione delle fatture, ma **vanno indicare con protocolli successivi solo le fatture riemesse**: “*Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse, in data successiva, in luogo della n. 1 (nell'esempio fatto) prima scartata dal Sdl. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell'1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal Sdl sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell'8/03/2019 annotate nell'apposito sezionale.*”

L'Agenzia offre sicuramente numerose soluzioni, soluzioni che però non sempre sarà facile calare nella concreta attività degli operatori. Certamente occorrerà verificare costantemente il proprio sistema di dialogo con lo Sdl, al fine di **verificare tempestivamente uno scarto e poter procedere all'invio della fattura corretta entro 5 giorni**.

Master di specializzazione

**CRISI D'IMPRESA E SOVRAINDEBITAMENTO:
ACCORDO, PIANO DEL CONSUMATORE E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)